

Ita Spa di Calolziocorte: 250 euro di “Bonus energia” per i suoi dipendenti

Gli aumenti vertiginosi delle bollette energia e del gas stanno pesando sulle aziende e sulle famiglie in modo drastico e purtroppo, visti anche i fatti di cronaca odierni, non scenderanno nel breve periodo. Per cercare di aiutare i propri dipendenti **Andrea Beri**, amministratore delegato della **Ita Spa di Calolziocorte** e consigliere di **Api Lecco Sondrio**, ha deciso di erogare un “**Bonus energia**” per i propri lavoratori: **250 euro** una tantum per far fronte ai rincari di questo periodo.

La holding di cui Ita Spa fa parte **autoproduce energia elettrica tramite un impianto di cogenerazione**, in un anno l'impresa di Calolziocorte consuma 60 gigawatt/ora di energia e ne autoproduce 25. L'energia autoprodotta che avanza viene venduta e il ricavato, al netto dei costi, viene destinato ai 128 dipendenti per il “**Bonus energia**”. Quest'ultima iniziativa va ad aggiungersi al welfare aziendale che la Ita Spa eroga normalmente ai suoi lavoratori tramite la piattaforma TreCuori.

*“Stiamo vivendo un periodo di forti tensioni economiche e di grande impatto– spiega **Andrea Beri** – il sistema di autoproduzione di energia nella nostra azienda ha portato dei benefici e quindi ho deciso di venire incontro ai miei dipendenti con il “**Bonus energia**”, così potranno usufruire anche loro di questi vantaggi portati dal nostro impianto. So bene che 250 euro non sono la soluzione, ma sono qualcosa nel deserto. Purtroppo temo che i prezzi di energia e gas non scenderanno nemmeno ad aprile e vedo che le iniziative attuali del Governo non sono risolutive, con questa iniziativa ho cercato di venire incontro ai miei dipendenti in un momento difficile da affrontare per tutti”.*

Il “**Bonus energia**” non è una novità per la famiglia Beri che qualche settimana fa ha già presentato nell'altra azienda di

proprietà in Veneto, la **CB trafilati acciai**: *“Sì, l’iniziativa è stata accolta con molto favore, avviene con lo stesso medesimo meccanismo che attueremo alla Ita”*, conclude Andrea Beri.

Ita SpA – Scheda azienda

L’azienda viene fondata nel 1956 a Calolziocorte, fa parte di **Steelgroup Italy Holding**, come le altre aziende CB trafilati acciaio e F.A.R. SpA, industrie specializzate nella lavorazione di fili in acciaio e trefoli che occupano in totale 270 persone.

Lo spirito imprenditoriale della **famiglia Beri** è l’essenza stessa dell’azienda che si distingue per l’orientamento alla “qualità totale” che rappresenta la base della sua strategia aziendale.

Oggi I.T.A. SpA è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la **fornitura di fili d’acciaio trafilati lucidi e zincati** per armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore Oil & Gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore automobilistico e per la meccanica in generale.

Anna Masciadri

Ufficio Stampa

Alternanza scuola-lavoro con

Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che l'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco (IMA) ha programmato il calendario Pcto (alternanza) della **classe III e IV dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"** per il periodo dal **30/05/2022 al 10/06/2022**.

Questo corso di studi sviluppa fondamentalmente competenze professionalizzanti in ambito economico-aziendale ed economico-giuridico, integrate da competenze trasversali linguistiche ed informatiche.

In particolare: i fenomeni economico-aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, i sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione e contabilità, finanza e controllo di gestione), gli strumenti di marketing, i prodotti assicurativo/finanziari, l'economia sociale e politica.

L'abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l'Istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.

L'azienda si impegnerà a identificare un **tutor aziendale** (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.

Api Lecco Sondrio raccoglie l'elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessate potranno scrivere una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it.

(TM/tm)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2022

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **gennaio 2022** con indice pari a **107,7**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 gennaio 2022 al 14 febbraio 2022**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **1,184322.%**.

(FV/fv)

Sterilizzate anche le perdite 2021

Un emendamento al Ddl. di conversione del Dl 228/2021 (c.d. decreto "Milleproroghe") – approvato dalle Commissioni riunite in sede referente Bilancio e Affari costituzionali della Camera – stabilisce che per le perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del **31 dicembre 2021** "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice

civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.

L'emendamento non fa altro che sostituire, nel primo comma dell'art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l'attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021.

Rispetto a tale ultima disposizione appare rimasta isolata la posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, **a prescindere** dalla lettera della norma, sarebbe preferibile una interpretazione che ritenga qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020, sia esso autonomamente rilevante o meno, assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall'art. 6, determinando l'attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione deporrebbe, a giudizio dell'Associazione, il fatto che la previsione intende attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione ad una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma ad una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all'art. 6 del Dl 23/2020 convertito, così come ancora attualmente disegnata, non troverebbe applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021 e che **“autonomamente”** portano il capitale sotto il

minimo, devono essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai che afferma: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-*ter* e 2484, comma 1, n. 4, c.c.”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di un nuovo intervento normativo.

Intervento che è ora in procinto di concretizzarsi e che, se dovesse trovare conferma definitiva, comporterebbe tutte le conseguenze indicate dal citato art. 6 del Dl 23/2020 convertito.

E, quindi, il termine entro il quale la perdita 2021 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-*bis* comma 4 c.c., sarà posticipato al quinto esercizio successivo (**esercizio 2026**); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2026).

L'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c. (art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella **Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6 comma 4 del DL 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare saranno quelle emerse "nell'esercizio **in corso alla data del 31 dicembre 2021**".

L'arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell'esercizio (*cfr.* la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

Saranno, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli **a cavallo d'anno** che comprendano la suddetta data (*in primis* 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022).

(MF/ms)

Intrastat: in scadenza il primo invio con la nuova disciplina

Domani, 25 febbraio, scade il termine per la **trasmissione** degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022.

Si tratta del primo invio nel quale si rendono applicabili le numerose novità previste per l'adempimento con la determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869 del 23 dicembre 2021.

A tal fine, è stato adeguato anche il programma informatico, disponibile sul sito della stessa Agenzia, per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Tra gli aspetti di maggiore impatto della nuova disciplina, a seguito della determinazione n. 493869/2021, si segnala la modifica della **soglia di esonero** per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 *bis*.

La soglia è, difatti, stata incrementata da un importo di 200.000 euro a 350.000 euro, per gli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 *bis* va, dunque, monitorato su base trimestrale.

Esso si applica, come detto, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, fermo restando che le informazioni contenute nel modello INTRA-2 *bis* sono rese per finalità statistiche.

Rimane confermata la soglia pari a **100.000 euro** per la

presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 *quater*, relativamente alle prestazioni di servizi intracomunitarie "generiche", i cui committenti siano soggetti passivi stabiliti in Italia.

È, invece, abolito l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi acquisti (INTRA-2) su base trimestrale, sia con riferimento ai beni che ai servizi.

Tra le altre novità che investono gli **elenchi INTRA acquisti** (al pari degli elenchi relativi alle vendite) si evidenziano:

- la possibilità di avvalersi del codice convenzionale "99500000", per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- la suddivisione dei dati relativi alla natura della transazione in due colonne A e B.

Si precisa che la compilazione della colonna B è obbligatoria soltanto se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro. In quest'ultimo importo sono computate tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di "call-off stock".

Di particolare rilievo, in base alle istruzioni aggiornate lo scorso dicembre, è l'identificazione del momento in cui il modello INTRA-2 va presentato.

Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, essi vanno inseriti negli **elenchi INTRASTAT** in relazione:

- al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano;
- al mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore, per le merci comunitarie, e l'IVA diviene esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/Ce.

Nel caso di un bene che viene consegnato in Italia nel mese di gennaio 2022, l'acquisto dovrebbe essere rilevato negli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio.

È prevista però un'eccezione se l'intervallo di tempo tra l'acquisto dei beni e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario: in tale circostanza, il periodo di riferimento ai fini INTRASTAT è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.

Non sono da considerare le fatture per acconti

Nell'ipotesi in cui siano state emesse fatture per acconti e nella più generale ipotesi di **fatturazione anticipata** rispetto alla consegna o spedizione delle merci, gli acquisti devono essere inseriti negli elenchi riferiti al periodo di consegna o spedizione dei beni, così come avviene per le movimentazioni a scopo di lavorazione.

Si pensi alle fatture ricevute a gennaio 2022 per beni che giungono in Italia nel mese di febbraio 2022: l'operazione sarà rilevata negli elenchi INTRA relativi agli acquisti di febbraio.

Le nuove istruzioni alla compilazione precisano che non sono oggetto di comunicazione dei modelli INTRASTAT le operazioni di acquisto di beni in cui gli stessi **non entrano** nel territorio italiano, come per le operazioni triangolari ove il soggetto residente è il promotore dell'operazione e la merce non arriva sul territorio nazionale.

(MF/ms)

La soglia dei pagamenti in contanti torna a 2 mila euro

Dal 1° gennaio di quest'anno il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di **1.999,99 euro** (soglia di **2.000 euro**) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

A prevederlo è il Ddl. di conversione del Dl 228/2021 ("Milleproroghe"), nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia, che interviene sull'art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007.

In base a questa disposizione, infatti, "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro".

La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole "31 dicembre 2021" con "**31 dicembre 2022**" e le parole "1° gennaio 2022" con "**1° gennaio 2023**".

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati (per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un

circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano **elementi per ritenerla tale**).

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, "retroattivamente", lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl "Milleproroghe", dovessero aver utilizzato contanti per **importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro**.

Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (*cf.*, in particolare, l'art. 69 comma 1 primo periodo del Dlgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, *ex art.* 1 della L. 689/81 (*cf.*, tra le altre, Cass. n. 1693/2007).

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

L'improvvisa marcia indietro rispetto ai limiti all'utilizzo del contante, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai **minimi edittali**. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione sopra ricordata, infatti, si è stabilito che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-*ter* del Dlgs.

231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata.

Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il **minimo edittale di 1.000 euro**.

Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'attività dei cambiavalute iscritti nell'apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all'utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer").

I **turisti stranieri** (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-*bis* dell'art. 3 del Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del Dpr 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i **professionisti**, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

(MF/ms)

Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall'ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni **dubbi circa l'applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici**, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell'Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in **canali diversi da quelli di commercio al dettaglio**.

Partiamo da un dato di fatto: **il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva**, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, **la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale** (e che quindi non può detrarre l'Iva), ma quando **consistenti quantitativi** di beni vengono ceduti ad un **soggetto che ha diritto alla detrazione dell'Iva**.

Quando, infatti, il venditore non versa l'Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui **il cliente ha la possibilità di detrarre l'Iva**, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* per **settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode**, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, *tablet PC* e *laptop*.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del *reverse charge* in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell'imposta è limitata al commercio all'ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un **limite di importo al di sotto del quale il *reverse charge* non trova applicazione**.

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, **il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il *reverse charge* trova applicazione solo nel commercio all'ingrosso**.

La norma, infatti, prevede semplicemente che il ***reverse charge* trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari** (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995...), e per le cessioni di *console da gioco*, *tablet PC* e *laptop*, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, **tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a *reverse charge***.

Se il **legislatore** poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, l' **Agenzia delle Entrate**, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che *“si ritiene che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le **sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”*.

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che *“il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972*.

*Ne consegue che sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da **“commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”***.

In tale risoluzione chiarì anche che *“L'esclusione dall'obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a **soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972** che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento **direttamente a cessionari-utilizzatori finali***.

*Tale circostanza può ritenersi sussistere **esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico”***.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo

cui l'acquirente di un grossista, che si qualificava come "utilizzatore finale" del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l'Iva al proprio fornitore.

Tale interpretazione è stata recentemente **smentita dall'Agenzia delle Entrate**, la quale ad una istanza di interpello presentata da un **grossista**, ha chiarito che *"non condivide la soluzione prospettata dall'Istante, secondo la quale l'applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall'uso che questi faranno del bene acquistato"*.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l'Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)

Detrazioni edilizie: sblocco delle cessioni

Nella riunione del 18 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che **introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.**

Sono interessate le disposizioni di contrasto alle **frodi** nel

settore delle agevolazioni fiscali ed economiche che sono state introdotte dal DL 4/2022 (c.d. decreto "Sostegni-ter"), la cui conversione è prevista entro il 28 marzo.

Preso atto della paralisi che le norme restrittive dell'art. 28 del DL 4/2022 hanno determinato sul versante delle **acquisizioni di crediti** di imposta anche da parte di intermediari finanziari che non sono stati minimamente toccati dal problema delle frodi fiscali e dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, il Governo si è attivato per tornare, almeno in parte, sui suoi passi.

Stando alla bozza di DL, l'art. 28 comma 1 del DL 4/2022 sarebbe interamente sostituito e verrebbero modificate quindi sia la lett. a) che la lett. b) del comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020 per confermare, da un lato, il **divieto** generale di "cessioni successive alla prima", ma "fatta salva la possibilità di **due ulteriori** cessioni solo se effettuate a favore di **banche** e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un **gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima".

Come confermato al termine del CdM dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine viene introdotto un **codice identificativo univoco** del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Questo compromesso avrebbe il pregio di consentire una seconda cessione, successiva alla prima, anche da parte di un soggetto diverso da quelli "vigilati" (purché effettuata nei confronti di detti soggetti), preservando in tal modo l'organizzazione "**per filiera**", prassi operativa che si caratterizza per una prima cessione, da parte del "piccolo fornitore" che applica lo sconto sul corrispettivo al cliente finale, a favore del "grossista di filiera", il quale procede poi alla seconda cessione dei crediti di imposta alla banca.

Di contro, avrebbe però il grande difetto di non consentire successive cessioni, da parte dei soggetti "vigilati", a favore di soggetti "non vigilati", restringendo significativamente la capacità di assorbimento delle offerte di cessione dei crediti di imposta da parte di contribuenti che pagano le spese e imprese che applicano gli sconti, perché tale capacità di assorbimento diverrebbe limitata alla "**capienza complessiva**" del comparto di tutti i soggetti "vigilati" medesimi.

Porre **vincoli**, che "canalizzano" le cessioni successive alla prima verso i soggetti "vigilati", è senz'altro un giusto accorgimento volto a prevenire e limitare le condotte frodatorie (ora che risulta chiaro, anche a chi ha inizialmente fatto finta di non capire, che questi soggetti hanno precisi obblighi di verificare che i crediti di imposta offerti loro in acquisto corrispondano a lavori effettivamente realizzati o in corso di svolgimento).

Prevedere invece **a priori** che non possa poi esserci anche una cessione dai soggetti "vigilati" anche ad altri soggetti (quali, ad esempio, gruppi industriali, ma anche semplici persone fisiche), ferma restando poi l'esclusione, per i soggetti "non vigilati" acquirenti, della possibilità di

rivendere a loro volta questi crediti, è invece una chiusura del tutto inutile rispetto all'obiettivo di prevenire e limitare le condotte frodatore.

All'art. 121 del DL 34/2020, inoltre, come anticipato verrebbe introdotto il comma 1-*quater*, secondo cui i crediti che sono stati oggetto delle opzioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 121 "non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate".

In pratica, alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate **dal 1° maggio 2022**, il fornitore (nel caso si sia optato per lo sconto sul corrispettivo) o il primo cessionario (in caso di cessione del credito relativo alla detrazione spettante) devono obbligatoriamente **cedere** (ove possibile secondo le nuove disposizioni) **l'intero ammontare** del credito acquisito.

A tal fine, verrebbe attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità definite da un provvedimento.

Mai come in questo caso, tuttavia, sarà opportuno attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di norme che sono ormai da settimane al centro di un dibattito politico e tecnico a dir poco tumultuoso.

(MF/ms)

“Ridurre gli orari? Le nostre imprese non sono pronte”

La Provincia del 22 febbraio 2022, parla **Mario Gagliardi**, vice-direttore di Api Lecco Sondrio, sul tema della settimana lavorativa corta.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211227

«Ridurre gli orari? Le nostre imprese non sono pronte»

Lavoro. All'estero si sperimenta la settimana cortissima
Api Lecco e Sondrio: «La produttività è troppo bassa»
Dell'Era: «Prima serve la diffusione di Industria 4.0»

MARIA G. DELLA VECCHIA
LECCO

«Le nuove tecnologie aumentano la produttività, quindi anche fra le nostre fabbriche sono maturi i tempi per avviare la settimana di lavoro su quattro giorni a parità di stipendio, secondo una battaglia che la Uil conduce da tempo in funzione di una redistribuzione complessiva del lavoro e della ricchezza», afferma il segretario generale della Uil del Lario, Salvatore Monteduro.

Non la vedono così le imprese: «È un modello teorico che in un Paese a bassa produttività come il nostro oggi non può affermarsi», afferma Mario Gagliardi, responsabile delle relazioni industriali e sindacali di Api Lecco e Sondrio, in un sentiment che, come ci riferisce il presidente dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Lecco, Matteo Dell'Era, è comune nel manifatturiero locale.

Confronti

In Europa il primo Paese a sperimentare la settimana cortissima con due progetti fra il 2015 e il 2019 è stata l'Islanda. Partita sull'1% (2500 persone) della popolazione attiva in di-

versi settori pubblici, la sperimentazione a conti fatti ha mostrato che lavorare 4 giorni, per 35-36 ore e senza tagliare lo stipendio ha fatto crescere o ha lasciato invariata la produttività, con ottimi risultati anche sul piano della soddisfazione dei lavoratori e, in definitiva, sulla redditività.

A sperimentare orari ridotti con formule diverse ci sono anche Scozia, Nuova Zelanda, Svezia, Finlandia, Giappone, Spagna e, nei giorni scorsi, il Belgio che però non ha ridotto le ore settimanali ma ha compresso su quattro giorni. Si tratta però di tessuti economici diversi da quello dell'Italia, Paese a bassa produttività e nel quale, secondo l'Ocse, si lavora molto più del resto d'Europa. A fare peggio dell'Italia sono solo a Grecia ed Estonia. Nel nostro Paese l'idea della riduzione dei giorni e delle ore di lavoro non decolla e sul tema la politica nazionale resta tiepida, con la sola eccezione del M5S, mentre le rappresentanze datoriali e sindacali sono divise.


«Esigenze e aspettative dei lavoratori sono spesso cambiate con la pandemia e con il lavoro da remoto. Ma il cambio di

rotta è complesso per le economie di scala che reggono le nostre imprese, né tantomeno è praticabile sul breve periodo».

Osservatorio

Lo afferma Dell'Era, che dall'Osservatorio dei consulenti del lavoro spiega che la logica della settimana cortissima «è adatta solo alle aziende che hanno produzioni di alta qualità, alto know how e innovazione su cui le marginalità sono più ampie. Nei settori, diffusi a Lecco, dove si deve produrre per avere una redditività che sostiene impresa, lavoratori e ricapitalizzazione delle imprese la logica della settimana cortissima non riesce ad entrare. E seppure sia vero che sul nostro territorio le aziende fanno molta ricerca - conclude Dell'Era - è altrettanto vero che la produzione è fatta su economie di scala». Circa il volano sui consumi che deriverebbe dal maggior tempo libero dei lavoratori è un fattore «che esiste allo stato potenziale, in quanto lo stipendio sarebbe lo stesso e alla fine comunque si devono fare i conti con quanto resta dopo il cuneo fiscale e le spese fisse. Ma di certo le nuove tecnologie delle fabbriche 4.0 faranno venir in parte meno l'apporto umano al lavoro e in tali casi la settimana cortissima è possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Belgio ha annunciato l'adozione della settimana cortissima



Mario Gagliardi, Api



Salvatore Monteduro, Uil

Monteduro (Uil)

«Esperienze positive Cresce l'occupazione»

Non solo maggiore produttività. Lavorare quattro giorni a settimana senza riduzione salariale favorirebbe i consumi, migliorerebbe il benessere psico-fisico dei lavoratori e diminuirebbe gli infortuni sul lavoro, con alleggerimento di spesa pubblica socio-sanitaria.

Sono gli effetti della settimana cortissima vista dal segretario generale della Uil, Salvatore Monteduro che, assicura, «sarebbe praticabile anche sul nostro territorio, se affrontata come azione nazionale, di sistema. È tempo che il Governo apra un tavolo con le parti sociali per dar corso anche in Italia a una logica

che altrove è già in atto. Una logica che generando maggior Pil, nel medio periodo farebbe anche crescere l'occupazione». Non è scontato che a parità di stipendio e ottenendo pari o maggior produttività con la settimana cortissima le aziende facciano nuove assunzioni, tuttavia siccome «lavorare 4 giorni per 32 ore con lo stesso stipendio non distrugge posti di lavoro e aumenta la redistribuzione di reddito e i consumi, arriverebbero anche nuovi posti di lavoro - aggiunge Monteduro - Non sarebbe un effetto immediato, ma una possibilità che si svilupperebbe su un ciclo di 2-3 anni come effetto della

maggior ricchezza che sarebbe messa in circolazione». Ma le aziende per ora non ci sentono, soprattutto per quanto riguarda le numerose manifatture labour intensive come ce ne sono anche nel Lecchese: «Invece - osserva Monteduro - sarebbe bene che in un Tavolo comune si considerasse che al di là della pandemia che ha indotto nelle persone una nuova esigenza di equilibrio fra lavoro e vita privata, è in atto una trasformazione tecnologica che distrugge posti di lavoro non sempre compensati da nuove assunzioni. Diminuire le ore - aggiunge Monteduro - mettendo in campo risorse per rilanciare nuova occupazione darebbe risposta anche a questo fenomeno Covid, visto che «nella parte impiegatizia di diverse nostre pmi è cresciuto l'utilizzo di lavoro da remoto. E ciò ha a che vedere con un livello di flessibilità compatibile con sistema locale. Ci sono modelli - conclude - che in alcune realtà si possono applicare molto facilmente ma che nella manifattura non sono gestibili». M. DEL.

«Scontiamo ritardi pesanti Adesso è impensabile»

Le imprese
Carenza sul fronte
formativo
degli investimenti
in tecnologia

Per come le imprese stanno vivendo il forte rimbalzo di produzione in corso in questi mesi, con tutti i problemi di gestione di impennate di prezzi e tempi di fornitura che ne derivano «la riduzione dei

giorni di lavoro ora è qualcosa di impensabile, un modello teorico a cui mancano riscontri reali anche sull'ipotesi che davvero la settimana cortissima aumenterebbe la produttività», afferma Mario Gagliardi, responsabile delle relazioni industriali e sindacali in Api Lecco e Sondrio.

Il tema di fondo, osserva Gagliardi, è quello della bassa produttività dell'Italia rispetto a quella degli altri grandi

Paesi europei: «Lavoriamo di più, facciamo più ore perché la nostra produttività è bassa. E lo è perché c'è un fondamentale problema di investimenti, di formazione, di sviluppo tecnologico che non è affatto in linea con quello dei nostri competitor europei e che al momento stiamo scontando parecchio».

Alla settimana cortissima ci si arriva dunque in modo progressivo. Prima di ipotizzare



Necessari investimenti

la riduzione di orario e dei giorni di lavoro, aggiunge Gagliardi, bisogna intervenire con politiche industriali nazionali che favoriscano gli investimenti per la competitività.

«Si sta ponendo qualche buona base - aggiunge Gagliardi -, ad esempio nei contratti nazionali di lavoro si è introdotto il concetto di formazione continua perché si è capito che una leva fondamentale per aumentare la produttività. In qualche multinazionale sono partite sperimentazioni di riduzione dell'orario, e si tratta di aziende perlopiù del settore software e servizi con maggioranza di personale impiegatizio che

può lavorare con maggior flessibilità. Ciò spiega che oggi ciò è possibile dove ci sono livelli di efficienza e produttività molto superiori a quella che è oggi la situazione media italiana».

Tuttavia, conclude Gagliardi, anche nelle aziende lecchesi un cambio di visione c'è stato ed è dovuto agli effetti del Covid, visto che «nella parte impiegatizia di diverse nostre pmi è cresciuto l'utilizzo di lavoro da remoto. E ciò ha a che vedere con un livello di flessibilità compatibile con sistema locale. Ci sono modelli - conclude - che in alcune realtà si possono applicare molto facilmente ma che nella manifattura non sono gestibili». M. DEL.

Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L'Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l'anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di **integrazione salariale** (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di **indennità disoccupazione NASpI** e **Dis-Coll** nonché dell'assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all'indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015		
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022		
	Importo lordo	Importo netto
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)		
Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)		
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)	€ 1.222,51	€ 1.151,12
Assegno Integrazione Salariale		

Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali)	€ 1.467,01	€ 1.381,34
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022	€ 1.250,87 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022	€ 1.360,77 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Dis- Coll	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022	€ 1.250,87 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022	€ 1.360,77 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	Importo lordo	
Importo assegno dal 1° gennaio 2022	€ 607,25 (no riduzione 5,84%)	

(FP/fp)

[4938_Circ._Inps_26-2022.pdf](#)

[Download](#)